

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Piano Attuativo di iniziativa privata (PAC) denominato ""Casabianca 2"". Espressione del parere motivato con prescrizioni nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

PRESO ATTO CHE:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (*"Norme in materia ambientale"*), modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (*"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*), nuovamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (*"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*) e la L.R. 6 maggio 2005, n. 11 (*"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)"*) hanno recepito le prescrizioni della Direttiva comunitaria 42/2001/CE (*"Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*), relativamente all'applicazione obbligatoria a tutti i Piani e Programmi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o della verifica di assoggettabilità alla VAS stessa;
- gli articoli della L.R. 11/2005 riferiti alla VAS (artt. 4 - 12) sono stati successivamente abrogati dalla L.R. 30 luglio 2009, n. 13 (*"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico - venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)"*);
- nella Regione FVG, inoltre, la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale è normata dall'articolo 4 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 (*"Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo"*), modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009;

CONSIDERATO CHE:

- gli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevedono di sottoporre i Piani urbanistici ad una verifica di assoggettabilità/non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, da effettuarsi a cura dell'Autorità competente;
- ai sensi della lett. c), punto 1, art. 4 della L.R. 16/2008, la Giunta comunale è l'organo cui compete l'elaborazione del parere motivato finale;
- per lo svolgimento delle funzioni attribuitele, la Giunta comunale si avvale del supporto tecnico - istruttorio delle strutture interne all'Amministrazione comunale e/o di qualsiasi struttura tecnica competente esterna che, per la propria specifica competenza e/o responsabilità in

campo ambientale, può essere interessata agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di Piani, programmi o progetti;

DATO ATTO che, ai sensi del co. 3, art. 4 della L.R. n. 16 del 05.12.2008, *"(...) Per i Piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'Autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al Piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. (...)"*;

RICHIAMATE: la Variante Generale n. 37 al PRGC, di adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 84 del 09.11.2004, la cui esecutività è stata parzialmente confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 3520 del 21.12.2004, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 4 del 26.01.2005, la Variante Generale n. 40 al PRGC, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 24.03.2011 e la cui esecutività è stata confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 1400 del 22.07.2011 pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 32 del 10.08.2011, e le successive Varianti approvate;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il co. 6, art. 12 del D.Lgs. 128/2010 recita: *"(...) la verifica di assoggettabilità a Vas relative a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla Vas di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (...)"*;
- la Variante n. 40 al PRGC vigente, di cui il PAC di iniziativa privata denominato "PAC 106 "Casabianca 2"" costituisce strumento urbanistico particolareggiato, e' stata già sottoposta alla procedura di VAS, conclusasi in Giunta comunale con atto n. 27 del 24.03.2011,
- nell'atto di cui sopra si delibera l'approvazione circa l'espressione del parere motivato nel procedimento di VAS; la Giunta esprime *"(...) parere positivo circa la compatibilità ambientale della variante normativa n° 40 al PRGC, concordando con le pronunce proposte dall'Ufficio Urbanistica dell'Ente e ritenendo che, nella stesura del Piano, sia stata tenuta in debita considerazione la mitigazione ambientale e paesaggistica degli interventi programmati e sia stato raggiunto l'obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità (...)"*,

VISTA l'istanza presentata dai sig.ri Domeneghini Giovanni e Turrin Stella, in qualità di legali rappresentanti rispettivamente della Società "Comunione del compendio immobiliare villaggio turistico Casabianca" e "Mark Immobiliare Srl", il 13-02-2015 prot. n° 4326 e le successive integrazioni presentate, di cui per la presente delibera si prende in considerazione la consegna prot. 7481 dd 09/03/2017, aventi ad oggetto l'approvazione del Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Casabianca 2" riguardante i terreni e gli immobili che, secondo il PRGC vigente, ricadono nelle zone territoriali omogenee G1RC ricettivo-complementare, S5c bosco e Sh sport e spettacolo;

VISTO il PAC redatto dall'arch. Del Fabbro Giorgio, libero professionista iscritto al n. 755 dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine, costituito dai seguenti elaborati:

PRATICA URBANISTICA:

ELABORATI DESCRITTIVI:

Relazione e, NdiA;

Schema di Convenzione;

Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
Asseverazioni;

ELABORATI GRAFICI:

- Tav. 0: Destinazione d'uso del suolo su base fondiaria (cfr.tav.P2.1) di cui: PRPC previgente denominato "Casabianca" approvato con del.CC n. 17 del 28/04/1988, scala 1:1.000;
Tav. 1: Rilievo planoaltimetrico, estratto PRGC vigente, catastale, CTRN, ortofoto, scale varie;
Tav. 2: Planimetria reti e infrastrutture delle opere realizzate, scala 1:500;
Tav. 3: Individuazione delle aree cedute al demanio comunale, scala 1:2.000;
Tav. 4: Azionamento, scala 1: 500;
Tav. 5: Planimetria di progetto del comparto, scala 1: 500;
Tav. 6: Planimetria reti di progetto, scala 1:1.000;
Tav. 7: Dettaglio sezioni stradali tipo, scale varie;
Tav. 8: Dati numerici delle superfici, scala 1:600;

Sono state presentate le seguenti integrazioni e modifiche alla pratica: istanze: prot. 7649 dd 08/03/2016; prot.14744 dd 26/04/2016; prot. 6872 dd 03/03/2017; prot. 7130 dd 07/03/2017; prot. 7481 dd 09/03/2017; prot. 7478 dd 09/03/2017; prot. 8923 dd 21/03/2017; prot 9067 dd 21/03/2017.

VISTI gli elaborati di analisi paesaggistica e ambientale presentati a corredo del progetto di Piano, a firma dell'arch. Del Fabbro Giorgio;

- Verifica di Assoggettabilità a VAS – rapporto preliminare comprensivo di relazione di incidenza (*prot. n. 9067 dd 21/03/2017*);
- Relazione Paesaggistica (*prot. n. 9067 dd 21/03/2017*);

VISTO il parere preventivo rilasciato dalla Direzione Regionale Forestale – Ispettorato Forestale prot. 7686 del 10/03/2017 e le conseguenti considerazioni dei proponenti e del progettista, pervenute in data 21/03/2017 prot. 8923;

CONSIDERATO che a seguito di tale parere preventivo rilasciato dalla Direzione Regionale Forestale – Ispettorato Forestale l'Ufficio ritiene che ai fini della definitiva approvazione del PAC si renda necessario ottenere un parere positivo da parte della medesima Direzione, comportante le necessarie modifiche al PAC, che dovranno essere migliorative e mitigative rispetto alla soluzione proposta nel PAC elaborato fino a data odierna;

VISTO l'allegato alla delibera di giunta Regionale n. 2627 del 29 dicembre 2015 "*Indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.*", che al punto 4 prevede la possibilità che "*Il P/P non sia assoggettato a VAS (esclusione), purchè vengano inserite specifiche modifiche ed integrazioni (cd. osservazioni, condizioni, prescrizioni), tali da rendere compatibile l'attuazione del P/P con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.*"

RITENUTO di porre alla base dell'esclusione del presente Piano dalla procedura V.A.S., l'ottenimento di un parere favorevole da parte della Direzione Regionale Forestale – Ispettorato Forestale sulle previsioni del Piano Attuativo per quanto concerne la zona interessata dal bosco (ex LR 9/2007 e smi);

VISTA la richiesta di adozione presentata in data 23/03/2017 prot. 9463 a firma del legale rappresentante della Comunione del Compendio Immobiliare Villaggio Turistico Casabianca;

CONSIDERATO che l'ambito sottoposto a PAC non ricade in siti di interesse comunitario (S.I.C.) o in zone di protezione speciale (Z.P.S.), né risulta localizzato in adiacenza tale da comportare incidenza, come emerge dall'elaborato di cui sopra, a firma dell'arch. Del Fabbro Giorgio (progettista elaborati valutazione ambientale), il quale esprime il seguente parere: *“si ritiene con sufficiente ragione scientifica che per il PAC in oggetto non sia necessario procedere con l'applicazione integrale della Procedura di “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS)”* così motivato: *“in quanto la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente. Inoltre, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , si ritiene che la presente verifica di assoggettabilità a VAS, dovendosi limitare “ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati” in riferimento all'assenza di elementi che incidono, sotto il profilo ambientale, sulle previsioni del PRGC da parte del PAC in oggetto, col presente rapporto di verifica (screening di VAS), si intende conclusa la procedura di VAS.”*

RITENUTO condivisibile detto parere di non assoggettabilità a VAS del PAC n. 106 di iniziativa privata denominato “Casabianca 2”;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la L. n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 086/Pres. del 26.03.2008 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 16/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTI il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento il 30.03.2017;

RITENUTO quindi che l'Autorità Procedente possa esprimere il proprio parere motivato sulla procedura di VAS inerente il PAC n. 106 di iniziativa privata denominato “Casabianca 2”, prima della sua approvazione in Consiglio comunale;

SI PROPONE

1. ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell'art. 4 della LR. n. 16/2008, **parere positivo con prescrizioni** circa la compatibilità ambientale del PAC di iniziativa privata denominato “PAC 106 Casabianca 2”, concordando con le pronunce proposte dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata dell'Ente, a condizione che venga ottenuto un parere favorevole da parte della Direzione Regionale Forestale – Ispettorato Forestale sulle previsioni del Piano Attuativo per quanto concerne la zona interessata dal bosco (ex LR 9/2007 e smi);
2. di dare atto che le forme di pubblicità della presente verifica di assoggettabilità siano espletate nella procedura di approvazione del Piano stesso, ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;
3. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio competente di sovrintendere all'espletamento delle procedure previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del co. 19, art. 1

della L.R. n. 21/2003, , come sostituito dal co. 12, art.17 della L.R. n. 17/2004.

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 04.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA
arch. Elisa Turco

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs..82/2005